ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI ~~G.C.~~/C.C.
N° 19 DEL 12/7/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Raffaele Pio Grassi)

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (CR)
11 LUG. 2019
Prot. n. 4775
Categoria 1 Classe 11

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI - CR
Il Revisore unico
Verbale n.10 del 11 luglio 2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di luglio, il sottoscritto Matteo Scola, Revisore del Comune di Molteno (LC) nominato con delibera n.15 del 27/04/2018 :

ricevuto la proposta di delibera del Consiglio Comunale, relativa alla verifica degli equilibri ed assestamento del bilancio, con relativo elenco delle variazioni apportate, e alla "Salvaguardia degli equilibri";

tenuto conto che il Bilancio Previsionale 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 1 Marzo 2019;

tenuto conto altresì delle variazioni apportate al bilancio Previsionale 2019/2021;

- considerato che l'articolo 193 del Tuel prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

- considerato che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

- proceduto all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

- rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:
- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- rilevato che dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o di cassa e/o nella gestione dei residui;

- considerato che l'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

- verificato che il Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 presenta il seguente quadro economico finanziario che assicura il permanere del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio, sia nelle previsioni di competenza che di cassa, anche tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2018:

ANNO 2019 – COMPETENZA	
ENTRATE	
- maggiori entrate	€ 261.292,00
- Avanzo di amministrazione	€ 2.071.888,90
- minori entrate	€ 2.098.865,00
TOTALE	€ 234.315,90

SPESE	
- minori spese	€ 25.980,00
- maggiori spese	€ 260.295,90
TOTALE	€ 234.315,90

ANNO 2019 – CASSA	
ENTRATE	
- maggiori entrate	€ 231.858,87
- minori entrate	€ 2.098.865,00
SPESE	
- minori spese	€ 3.065.980,00
- maggiori spese	€ 459.576,70

ANNO 2020 – COMPETENZA	
ENTRATE	
- maggiori entrate	€ 0,00
- minori entrate	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
SPESE	
- minori spese	€ 17.220,00
- maggiori spese	€ 17.220,00
TOTALE	€ 0,00

ANNO 2021 – COMPETENZA	
ENTRATE	
- maggiori entrate	€ 0,00
- minori entrate	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
SPESE	
- minori spese	€ 17.220,00
- maggiori spese	€ 17.220,00
TOTALE	€ 0,00

- visto l'allegato quadro di controllo degli equilibri di bilancio per gli anni 2019/2020/2021, nonché gli altri allegati alla proposta di delibera di Consiglio sopra indicata, e preso atto che con la presente variazione di assestamento generale risulta rispettato il pareggio di bilancio e che il FPV non subisce variazioni;

- considerato che le variazioni proposte, conseguenti a sopravvenute e diverse esigenze della gestione di parte corrente e di parte capitale, sono finalizzate ad assicurare il mantenimento degli equilibri generali del bilancio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 175 del Tuel n. 267/2000;

- visto il parere di regolarità tecnica contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

il sottoscritto Revisore, pertanto,
- prendendo atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio,
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui,
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio,
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera di Consiglio così come presentata in merito all'assestamento generale di bilancio, con relative variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, invitando l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria in corso d'anno al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario ed il rispetto del pareggio di bilancio.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Matteo Scola